

Istruzioni operative per l'applicazione della Dis-Coll

*L'Inps, con la **circolare n. 115 del 19 luglio 2017**, ha fornito istruzioni operative in merito all'art. 7 della Legge n. 81/2017 che ha esteso l'indennità DIS-COLL per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017.*

Risultano tra i destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.

.....

Con la circolare in esame, l'Istituto ha impartito le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all'art. 7 della L. n. 81/2017 che - integrando e modificando le disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 - ha esteso la tutela della prestazione Dis-Coll di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.

La disposizione di cui al richiamato art. 7 non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso all'indennità Dis-Coll.

In particolare, l'Inps ha indicato i soggetti destinatari ed esclusi, i requisiti per usufruire della prestazione Dis-Coll, la sua durata, le modalità di presentazione della domanda e, infine, le istruzioni procedurali e contabili.

Per una corretta informazione, qui di seguito Vi annotiamo brevemente le previsioni della normativa e della circolare.

Destinatari

Sono destinatari della indennità Dis-Coll:

- i collaboratori coordinati e continuativi
- anche a progetto
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017)
- i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni

Per l'accesso alla prestazione, i soggetti indicati dovranno essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, l'interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di Dis-Coll, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Requisiti

L'indennità sarà riconosciuta ai lavoratori, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Calcolo

Base di calcolo dell'ammontare del beneficio sarà il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

Corresponsione

La prestazione verrà corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento e non potrà superare i sei mesi di fruizione.

Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente Dis-Coll.

Presentazione della domanda

Per la fruizione dell'indennità, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza, di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Il beneficio spetterà:

- a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno
- o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione della prestazione sarà condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'Impiego.

Decadenza

Occorre ricordare che il beneficiario potrà decadere dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

- perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015 e ss. mm. e ii.;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'Inps entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis-Coll.
- Infine, si sottolinea che la Dis-coll, riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 in avanti, sarà considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, soggetta al regime della tassazione ordinaria.